

SCHEDA

PROTEZIONE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

a cura di Roberta Amelio

18 aprile 2017

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

PREMESSA

*Il disegno di legge (di iniziativa parlamentare) è stato **approvato definitivamente** dalla Camera dei deputati, in seconda lettura, il **29 marzo 2017** - a distanza di circa cinque mesi dalla sua approvazione in prima lettura alla Camera, il 26 ottobre 2016 (A.C. 1658) e di quasi un mese da quella al Senato il 1° marzo 2017 (A.S. 2583) - con una larghissima e trasversale maggioranza¹.*

Il testo - profondamente modificato e integrato rispetto a quello originario, nel corso dell'approfondito e articolato esame parlamentare - rappresenta un importante e soddisfacente punto di equilibrio tra le diverse sensibilità politiche su un tema particolarmente delicato e attuale quale è quello dell'accoglienza, della tutela ed assistenza nonché della rappresentanza legale dei minori stranieri non accompagnati che vengono a trovarsi, per diversi motivi, sul territorio nazionale e la cui percentuale è in forte aumento dal 2014, in concomitanza con l'incremento del fenomeno migratorio acuito dalle innumerevoli crisi umanitarie in atto sul versante internazionale.


Negli ultimi anni l'Europa e in particolare i Paesi del Mediterraneo si sono trovati a fronteggiare una **consistente pressione migratoria** che - accentuatasi a partire dalla fine del 2013 e con un *trend* crescente confermato negli anni successivi (soprattutto in considerazione della forte instabilità socio-politica di alcune zone dell'Africa centrale e della Libia e dal protrarsi del conflitto in Siria) - è andata via via assumendo dimensioni storiche, di gran lunga superiori anche a quelle registratesi nel corso della cosiddetta «Primavera araba». In linea con le previsioni dei principali osservatori internazionali, tale ondata migratoria è destinata a persistere perlomeno fin a quando non si perverrà ad una parziale stabilizzazione dei principali regimi in essere nei Paesi da cui originano tali flussi, ma anche fin tanto che permarranno divari sensibili di ricchezza e di sviluppo tra le diverse aree a Nord e a Sud del Mediterraneo.

Il forte incremento migratorio - che ha investito in maniera considerevole anche il nostro Paese - soprattutto in considerazione della sua peculiare posizione geografica che lo rende, di fatto, lo snodo essenziale di sbarco sul versante meridionale per chi intende raggiungere il Nord Europa e che sta sempre di più assumendo i contorni di una vera e propria crisi "umanitaria" - contestualmente all'accresciuto numero di minorenni non accompagnati che dal 2014 sono approdati sulle coste italiane meridionali ha reso evidente alcune criticità e lacune del quadro normativo vigente in materia, sottolineando la necessità e l'urgenza di assicurare un rafforzamento delle tutele garantite ai minori stranieri non accompagnati, predisponendo un'adeguata ed efficiente riforma del sistema complessivo di accoglienza e protezione.

DATI RELATIVI AGLI SBARCHI SULLE COSTE ITALIANE:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
62.692	13.267	42.925	170.100	153.842	181.436

¹ A.C. 1658 PRESENTI: 360; VOTANTI: 344; FAVOREVOLI: 333; CONTRARI: 11; ASTENUTI: 16; A.S. 2583 PRESENTI: 230; VOTANTI: 228; FAVOREVOLI: 170; CONTRARI: 50; ASTENUTI: 8; A.C. 1658-B PRESENTI: 429; VOTANTI: 388; FAVOREVOLI: 375; CONTRARI: 13; ASTENUTI: 41.



Come è evidente dai dati in tabella², nel 2016 gli sbarchi in Italia di minori stranieri non accompagnati sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente, con un incremento del 108% (essi hanno costituito il 14,2% del totale dei migranti sbarcati, mentre nel 2015 la stessa percentuale si era attestata all'8%).

A questo dato va aggiunto quello dei minori che arrivano al di fuori degli sbarchi e che risulta in graduale aumento.

Nel corso dell'approfondito esame svolto sia in sede referente che in Aula alla Camera in prima lettura sono state apportate numerose e sostanziali modifiche e integrazioni rispetto al testo originario, che - pur confermando l'impianto generale del provvedimento - hanno recepito molte delle osservazioni emerse durante la fase istruttoria e consultiva chiarendo, migliorando e integrando quelle previsioni che - più delle altre - davano adito a dubbi interpretativi, incertezze circa gli effetti concreti e perplessità riguardo al loro ambito applicativo nonché esplicitando alcuni aspetti e contenuti.

*Il provvedimento (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale) si compone di **22 articoli** che, intervenendo principalmente sulla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, recano una **disciplina unitaria e organica** volta nel complesso a rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento al riguardo, assicurando al contempo una maggiore omogeneità e una effettiva efficacia delle disposizioni sull'intero territorio nazionale.*

² Fonte: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
<http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscottostatistico-giornaliero>.

CONTENUTO

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

L'art. 1 definisce l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, circoscrivendolo ai **minori stranieri non accompagnati**, in virtù della loro condizione di maggiore vulnerabilità; essi - indipendentemente dall'intenzione di richiedere o meno la protezione internazionale - sono **titolari dei diritti in materia di protezione dei minori** a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'UE.

L'art. 2 precisa che, per «**minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato**», si intende il minore non avente cittadinanza italiana o dell'UE che si trova nel territorio dello Stato (o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana), privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili.

DIVIETO DI RESPINGIMENTO

L'art. 3 introduce il **divieto assoluto di respingimento alla frontiera** di minori stranieri non accompagnati.³ Intervenendo poi sulla disposizione che fissa la competenza del tribunale per i minorenni per i casi di **espulsione** del minore⁴, specifica che il provvedimento può essere adottato **a condizione che non comporti per lui «un rischio di danni gravi»** e che, in ogni caso, il tribunale deve decidere tempestivamente (entro 30 giorni). Inoltre, modificando interamente la disposizione che non consente (tranne che per fini familiari, turistici, di studio e di cura) l'ingresso nello Stato ai minori non muniti di visto d'ingresso per adozione ovvero ai minori non accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, prevede che ai minori non muniti di visto d'ingresso per adozione *e che non siano* accompagnati si applica il divieto di respingimento.

PRIMA ACCOGLIENZA E PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE

L'art. 4 specifica che, per esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori stranieri non accompagnati sono accolti in **strutture governative** di prima accoglienza a loro appositamente **destinate; viene inoltre ridotto** (da 60 a 30 giorni) **il tempo massimo di permanenza** in esse per l'identificazione (che si deve comunque concludere entro 10 giorni) e la ricezione, con modalità adeguate alla loro età, di ogni informazione sui diritti loro spettanti.

L'art. 5 disciplina le modalità per l'identificazione del minore (adempimento funzionale all'accertamento dell'età)⁵, attraverso una **procedura standardizzata e uniforme** su tutto il

³ Esso, infatti, «in nessun caso» può essere disposto. La normativa vigente prevede il cd. **principio di non refoulement**, in base al quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione» (art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 286/1998 *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*). Al tempo stesso, la disposizione prescrive che «il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.» (art. 19, co. 2-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

⁴ Art. 31, co. 4, D.Lgs. n. 286/1998.

⁵ Al riguardo si ricorda che il [DPCM 10 novembre 2016, n. 234](#) - adottato in attuazione dell'art. 4, co. 2, del D.Lgs. n. 24/2014 [*Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI*] e entrato in vigore il 6 gennaio 2017 - reca la definizione dei **meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta**, disciplinando, in particolare: la procedura di identificazione ed accertamento dell'età in via amministrativa; le modalità

territorio nazionale che prevede, tra l'altro, l'adozione di essenziali garanzie procedurali e sostanziali.

Vengono specificati, in modo dettagliato e organico, alcuni dei passaggi fondamentali per cui:

- a) il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge (sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente, coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni esperte nella tutela dei minori e **alla presenza di un mediatore culturale**) un **colloquio** con il minore (che sia entrato in contatto o segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria), volto ad approfondire la storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione;
- b) l'accertamento dell'identità del minore straniero non accompagnato (che spetta alle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato) è effettuato solo dopo che gli sia stata garantita un'**immediata assistenza umanitaria**;
- c) in caso di dubbio circa l'età dichiarata dal minore, questa è accertata principalmente attraverso un **documento anagrafico** (anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, salvo alcuni casi espressamente indicati: quando il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del previsto colloquio, qualora dall'intervento dell'autorità diplomatico-consolare possano derivare pericoli di persecuzione ovvero il minore dichiari di non volersi avvalere di tale intervento); nel caso in cui permangano dubbi fondati, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o il giudice tutelare competente possono disporre **esami socio-sanitari** volti all'accertamento dell'età;
- d) al presunto minore straniero (e alle persone che esercitano i poteri tutelari nei suoi confronti) sono fornite (con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione) tutte le **informazioni** concernenti il fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, il tipo di esami cui deve essere sottoposto, i possibili risultati attesi e le eventuali conseguenze di essi, nonché quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami;
- e) l'**accertamento socio-sanitario** dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare e da professionisti adeguatamente formati (ove necessario, in presenza di un mediatore culturale), utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisico-psichica della persona; il risultato di tale accertamento è comunicato allo straniero (in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende), all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento; sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore; nel caso permangano dubbi sulla **minore età** (anche dopo l'accertamento sociosanitario), questa è **presunta** ad ogni effetto di legge;
- f) il **provvedimento di attribuzione dell'età** deve essere notificato allo straniero (e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato) ed è reclamabile; in caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione.

INDAGINI FAMILIARI

L'**art. 6** - intervenendo sulla disposizione che prevede il tempestivo avvio di ogni iniziativa utile per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale,

ed i casi di intervento dell'autorità giudiziaria; il diritto all'informazione; la procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età nonché per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di determinazione dell'età; il principio della presunzione della minore età in pendenza ed in caso di esito dubbio del procedimento di determinazione dell'età.

al fine di garantire il diritto all'unità familiare - prevede il **coinvolgimento dei Ministeri della Giustizia e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale** (che devono, dunque, essere 'sentiti') nella stipula (da parte del Ministero dell'interno) delle convenzioni per l'attuazione di programmi volti a rintracciare i familiari. Stabilisce, inoltre, che nell'ambito dello svolgimento delle indagini familiari: *a*) l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, (nei 5 giorni successivi al colloquio introdotto dal presente provvedimento, appena il minore è entrato in contatto con le autorità di polizia, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse) è tenuto ad inviare una **relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini**; *b*) il **risultato dell'accertamento socio-sanitario** deve essere trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio; *c*) qualora siano individuati **familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione va sempre preferita al collocamento in comunità**. Prevede infine che, sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'art. 7 prevede che - al fine di favorire gli istituti della tutela e dell'affidamento a una famiglia piuttosto che il ricovero in una struttura di accoglienza - gli enti locali possano **promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari** per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, cui si applicano le disposizioni vigenti in materia di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono e temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo.

RIMPATRIO ASSISTITO E VOLONTARIO

L'art. 8 stabilisce che il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato - finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare - è adottato, **a condizione che il ricongiungimento** con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo **corrisponda al suo superiore interesse** (sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari e la relazione dei servizi sociali competenti). La competenza è del **tribunale per i minorenni** (mentre attualmente è della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE - CARTELLA SOCIALE

L'art. 9 istituisce - presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, alimentato dalle c.d. cartelle sociali, che (compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza) includono tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione (di lungo periodo) migliore per il minore nel suo **superiore interesse** e vanno trasmesse ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Specifica, inoltre, che la registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore è finalizzata a tutelare il suo **superiore interesse** e i suoi diritti (in particolare, quello alla protezione).

PERMESSI DI SOGGIORNO E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO E DI INTEGRAZIONE

L'art. 10 disciplina il rilascio, da parte del questore, del permesso di soggiorno ai minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento e l'espulsione, individuando due specifiche tipologie: *1*) **per**

minore età - in caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti - su richiesta dello stesso minore, *direttamente* o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale e *anche prima della nomina del tutore* (il permesso è valido fino al compimento della maggiore età); 2) **per motivi familiari** - per il minore di 14 anni affidato (anche 'di fatto') o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente e per il minore ultraquattordicenne affidato (anche 'di fatto') o sottoposto alla tutela sia di un cittadino italiano con lo stesso convivente, sia di uno straniero regolarmente soggiornante.

L'art. 13, intervenendo sulla previsione della **possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età** (per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo), specifica che il mancato rilascio da parte dell'amministrazione competente del prescritto parere (che comunque resta obbligatorio) non può legittimare il rifiuto del rinnovo stesso; sancisce poi l'applicazione nel caso di specie delle disposizioni in materia di **silenzio-assenso**, in base alle quali nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda (senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di legge, il provvedimento di diniego).⁶ Prevede, inoltre, la possibilità per il tribunale per i minorenni di disporre (con decreto motivato, anche su richiesta dei servizi sociali) l'**affidamento ai servizi sociali** fino al 21° anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di inserimento sociale ma che comunque, pur avendo raggiunto la maggiore età, necessitano di un supporto prolungato di assistenza per il buon esito di tale percorso.

TUTORI

L'art. 11 disciplina l'istituzione - presso ogni tribunale per i minorenni - di un elenco di **tutori volontari** disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (o di più minori quando la tutela riguarda fratelli o sorelle), cui possono iscriversi cittadini selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali e delle province autonome per l'infanzia e l'adolescenza. Specifica, inoltre, che nel caso in cui non sia stato nominato il garante, alle sue funzioni (tra cui quella di stipulare appositi protocolli d'intesa con i presidenti dei tribunali al fine di promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari) provveda temporaneamente l'ufficio dell'**Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza** con il supporto delle associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori e che si applicano le disposizioni del codice civile in materia di **responsabilità genitoriale** e dei **diritti e doveri del figlio**.

ACCESSO ALLO SPRAR

L'art. 12 estende la possibilità di accedere alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR, a **tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale**⁷. A tal fine specifica che **la capienza** del Sistema (nella cui denominazione viene espressamente ricompresa la categoria dei 'minori stranieri non accompagnati') **dovrà essere commisurata alle effettive**

⁶ La possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 20, commi 1, 2 e 3, della L. 241/1990 costituirebbe una deroga al principio generale sancito dal comma 4 del medesimo art. 20, in base al quale il 'silenzio-assenso' non si applica, tra gli altri, ai procedimenti riguardanti l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza.

⁷ La disciplina vigente, invece, limita tale possibilità ai soli minori richiedenti asilo, prevedendo, invece, per quelli non richiedenti la protezione internazionale, la possibilità di accedere ai servizi di accoglienza finanziati nell'ambito dello SPRAR limitatamente ai posti e alle risorse disponibili.

presenze dei minori sul territorio nazionale e che è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Individua poi alcuni criteri da rispettare nell'assegnazione delle strutture di lungo periodo tra quelle disponibili per cui - nella **scelta del posto in cui ricollocare il minore** - occorre tenere in considerazione gli elementi emersi in sede di colloquio con il minore, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura stessa. Inoltre, le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti da quelle residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia. Nel caso, infine, di temporanea indisponibilità nelle strutture in cui l'assistenza e l'accoglienza del minore sono assicurate dal comune dove si trova il minore, viene fatta salva la possibilità comunque di **trasferimento in altro comune** e viene espressamente richiamato il 'superiore interesse del minore' quale criterio prioritario nelle modalità di garanzia dell'assistenza e dell'accoglienza da fornire.

DIRITTI E GARANZIE PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Gli artt. da 14 a 16 recano una serie di disposizioni volte a rafforzare e implementare i diritti e le garanzie processuali e procedurali a tutela dei minori stranieri non accompagnati.

In particolare:

- l'art. 14 estende la garanzia piena dell'**assistenza sanitaria** ai minori stranieri non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale *anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno*⁸, dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale a seguito delle segnalazioni prescritte; specifica, inoltre che l'iscrizione è richiesta dall'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, *o dal responsabile della struttura di prima accoglienza*. Introduce poi misure volte all'implementazione del **diritto all'istruzione**, prevedendo l'adozione da parte delle istituzioni scolastiche e di quelle formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di specifiche misure idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato, nonché la predisposizione di progetti specifici che prevedano il coinvolgimento dei mediatori culturali; specifica, inoltre, che i titoli conclusivi dei corsi di studio sono rilasciati ai minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche nell'ipotesi in cui essi abbiano raggiunto la maggiore età nelle more del completamento degli studi;
- l'art. 15 garantisce che l'**assistenza affettiva e psicologica** dei minori stranieri non accompagnati sia assicurata in ogni stato e grado del procedimento attraverso la presenza di persone idonee indicate dal minore stesso (nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative esperti nell'assistenza ai minori stranieri, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede); riconosce, inoltre, il **diritto** del minore **a partecipare, per mezzo di un suo rappresentante legale**, a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano **e ad essere ascoltato** nel merito, con la presenza di un mediatore culturale;
- l'art. 16 introduce espressamente il **diritto** del minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale **ad essere informato dell'opportunità di nominare un legale**

⁸ La disciplina attualmente vigente riconosce, invece, solo ai minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno la garanzia dell'obbligatoria iscrizione al SSN, con il conseguente diritto di accedere a tutte le prestazioni sanitarie offerte, a parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani (art. 38, D. Lgs. n. 286/1998). A prescindere, poi, dalla regolarità del soggiorno è comunque garantita "la tutela della salute del minore" senza permesso di soggiorno che, pur non potendosi iscrivere al SSN, hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere essenziali, a quelle urgenti e a quelle continuative, a quelle per malattie e infortunio e di medicina preventiva (art. 35, co. 3, lett. b), D. Lgs. n. 286/1998).

di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, **e di avvalersi del gratuito patrocinio** a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA PER SPECIFICHE CATEGORIE DI MINORI NON ACCOMPAGNATI

Gli artt. 17 e 18 introducono specifiche misure volte a rafforzare il sistema di protezione per determinate categorie di minori stranieri non accompagnati maggiormente vulnerabili: **minori vittime di tratta** e dei minori **richiedenti protezione internazionale**.

In particolare:

- l'art. 17, intervenendo sulla disposizione che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta, stabilisce che deve essere garantita una particolare tutela per i minori stranieri non accompagnati attraverso la predisposizione di un **programma specifico di assistenza** che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età; specifica, inoltre, che ai minori vittime di tratta si applicano le disposizioni in materia di diritto all'ascolto del minore e all'assistenza legale;
- l'art. 18 specifica che ai minori richiedenti protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di **diritto all'ascolto del minore e all'assistenza legale** e che, in relazione all'istruttoria della domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato, sospesa per l'apertura della tutela, la conferma della medesima domanda possa essere fatta non solo dal tutore nominato, ma anche dal responsabile della struttura di accoglienza a cui il minore sia stato affidato.

INTERVENTO IN GIUDIZIO DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA

L'articolo 19 riconosce **la legittimazione attiva a intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere** in sede di giurisdizione amministrativa **per l'annullamento di atti illegittimi** anche agli enti e alle associazioni che operano nel campo dell'assistenza e dell'integrazione degli immigrati e che sono iscritte nell'apposito registro.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'art. 20 auspica che il nostro Paese possa promuovere la più stretta cooperazione internazionale (in particolare attraverso lo strumento degli **accordi bilaterali** e il **finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine**) al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica (internazionale e nazionale) del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo, tra l'altro, un **approccio integrato delle pratiche** per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

8 PER MILLE

L'art. 21 inserisce **l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati** tra gli interventi di interesse sociale o di carattere umanitario cui può essere destinata la quota parte di spettanza statale del gettito dell'8 per mille dell'Irpef⁹.

⁹ La normativa vigente limitava l'utilizzo di tale quota ad interventi, tra gli altri, di «assistenza ai rifugiati» (art. 48, L. n. 222/1985).